

## **TI\_GERICHTE 31.2017.1 vom 27. September 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-09-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_31.2017.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2017.1)

FR: TI\_GERICHTE 31.2017.1 du 27 septembre 2017

IT: TI\_GERICHTE 31.2017.1 del 27 settembre 2017

### **Regeste**

Responsabilità ex art. 52 LAVS dell'AU e dell'organo di fatto di una SA. Non dati motivi di giustificazione e di discolta

### **Erwägungen**

#### **E. 23**

agosto 2002 consid. 4.3; STFA H. 51/00 del

#### **E. 24**

gennaio 2002 consid. 6a; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, § 4 n. 223-239, pagg. 55-58; Nussbaumer, Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den AHV, pag. 102, in: Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; Nussbauer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG in: AJP 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder 1995, pagg. 661seg.), vale a dire persone che, pur non essendo formalmente designate quale organo, lo sono di fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e assumono la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto: DTF 114 V 78 = RCC 1988 pag. 631; RCC 1989 pag. 180). Tuttavia è necessario che la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare un danno o di non averlo impedito, in altri termini di aver esercitato effettivamente un'influenza sugli affari societari (DTF 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3). Nell'ambito della responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve essere esaminata nel contesto dell'obbligo del versamento dei contributi. Per questo motivo, dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni per il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS) e in che forma dette disposizioni venivano impartite (STFA del 24 aprile 1986 nella causa E.W, a proposito di una procuratrice). A determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b, vedi anche STFA H 51/00 del 24 gennaio 2002). L'Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza e nella STF 9C\_54/2013 del 25 aprile 2013 ha sviluppato la seguente considerazione: "(...) La responsabilità sussidiaria ai sensi dell'art. 52 LAVS presuppone che la persona interessata sia organo formale o di fatto (materiale) del datore di lavoro associato all'obbligo contributivo. Organi formali di una società anonima sono i membri del consiglio di amministrazione. Organi di fatto sono per contro quelle persone che prendono di fatto le decisioni normalmente riservate agli organi esecutivi o che provvedono alla gestione vera e propria degli affari e che partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (DTF 132 III 523 consid. 4.5 pag. 528; 114 V 213; cfr. pure DTF 129 V 11). Conformemente a quanto stabilito dalla

giurisprudenza in materia di responsabilità secondo il diritto della società anonima, i cui principi tornano di massima applicabili anche nell'ambito dell'art. 52 LAVS (DTF 114 V 214 consid. 3), riveste posizione di organo di fatto solo la persona che assume sotto la propria responsabilità una competenza duratura - e non solo isolata - per determinate decisioni che trascendono il quadro degli affari quotidiani e che influiscono sul risultato aziendale. Ciò non si realizza invece per le mansioni che si limitano alla preparazione e/o all'attuazione di simili decisioni (DTF 128 III 29 consid. 3c pag. 33). In altri termini, la responsabilità per la gestione riguarda soltanto la direzione superiore della società, al più alto livello della sua gerarchia (DTF 117 II 570 consid. 3 pag. 572). Per contro, lo svolgimento dell'intera amministrazione (fatturazione alla clientela, esecuzione dei pagamenti, allestimento dei conteggi salariali, incluso il conteggio con AVS, SUVA, gestione dei libri di cassa come pure dei rapporti bancari, ecc.) non è equiparabile a un'attività specifica di organo (DTF 114 V 213 consid. 5 pag. 219). L'obbligo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS interviene dunque di principio soltanto se la persona interessata aveva un potere di disposizione sui contributi non pagati e poteva determinare i pagamenti alla cassa di compensazione (DTF 134 V 401 consid. 5.1 pag. 402; 103 V 120 consid. 5 pag. 123; Marco Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 244 seg. e 256 seg.; cfr. pure sentenza 9C\_535/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2). (...).” (STF 9C\_54/2013 del 25 aprile 2013, consid. 4.1).

2.2.2. Nel caso concreto, conformemente alla succitata giurisprudenza e alla luce degli atti di causa, questo Tribunale deve concludere che a ragione la Cassa ha concluso che RI 2 fosse un organo di fatto della FA 1 per le seguenti ragioni: • dal “MANDATO DI AMMINISTRATORE UNICO” del 21 agosto 2013, sottoscritto da RI 2 quale mandante e azionista di maggioranza (in ragione del 70%) della FA 1, rispettivamente da TERZ 1 quale mandatario amministratore unico, risulta che “(...) il Mandante RI 2 delega il mandato di Amministratore Unico a titolo fiduciario della FA 1, V \_\_\_\_\_, al Mandatario, che dichiara di accettare; Il Mandante dichiara, con la firma del presente contratto, che libererà il Mandatario Amministratore Unico signora TERZ 1 da ogni pretesa di responsabilità che dovesse essergli rivolta da terzo contro di lui, eccettuati i casi in cui il danno sia causato dall'Amministratore Unico medesimo per la violazione intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri a lui incombenti ex Art. 754 CO; La signora RI 2 si impegna a gestire l'attività della società nel rispetto di tutte le leggi e disposizioni pubbliche e private, in particolar modo a far fronte al pagamento degli oneri sociali, AVS, LPP, IVA, Imposte alla Fonte. La signora RI 2 terrà indenne l'amministratore unico da ogni responsabilità, impegno o onere, di natura amministrativa civile o penale, assumendosene personalmente tutte le responsabilità e la libererà da tutte le richieste di pagamento e oneri, passati, presenti e futuri, che dovessero essere fatte valere da terze persone/istituti all'amministratrice unica, in relazione alla gestione della società e/o del \_\_\_\_\_. La signora RI 2 si impegna a risarcirla di ogni e qualsiasi danno economico che dovesse venir imputato alla signora TERZ 1 nella sua qualità di amministratrice della FA 1, assumendosene il relativo onere. L'Amministratore Unico dovrà eseguire, senza alcuna previa comunicazione al Mandante, tutti gli atti di amministrazione o di gestione della società obbligatori secondo le disposizioni di legge; A tal fine ha diritto e dovere di convocare e di tenere le assemblee generali della società. Il presente mandato esplica i suoi effetti a far tempo dall'iscrizione della FA 1 a registro di commercio. (...)” (doc. 3/B dell'incarto 31.2017.7 = doc. XX/2 dell'incarto 31.2017.1, le sottolineature sono del redattore). Al riguardo, senza tuttavia nulla provare – e pertanto da trattare alla stregua di una semplice allegazione di parte –, nello

scritto del 30 dicembre 2016 (ribadito in quello del 13 luglio 2017 sub. XXII) RI 2 ha addotto che il “(...) Mandato di amministratore unico, questo documento è stato stampato e firmato qualche settimana dopo il verbale del 18.06.2014, firmato sotto ricatto altrimenti non ci consegnava la documentazione della società e nonostante la firma non abbiamo. L'originale del agosto 2013 è presso il RC. (...)” (doc. L dell'incarto 31.2017.5). Dal canto suo la Cassa rettamente ha osservato che “(...) richiamata l'intera documentazione presente presso tale ufficio [ndr.: si riferisce all'Ufficio del registro di commercio], la Cassa non ha trovato alcuna traccia di tale documento [ndr.: si riferisce al mandato di amministratore unico del 21 agosto 2013]. Si osserva peraltro che determinante non è la data di sottoscrizione dello stesso, ma il fatto che la signora RI 2 ha attestato inequivocabilmente di gestire la FA 1 ed il \_\_\_\_\_, oltre a dichiararsi responsabile del pagamento delle fatture relative agli oneri sociali. (...)” (doc. B, pag. 8, dell'incarto 31.2017.5, la sottolineatura è del redattore); • dal verbale dell'assemblea straordinaria della FA 1 del 18 giugno 2014, sottoscritto da RI 2 quale presidente, da \_\_\_\_\_ quale segretario e da RI 1, si evince che “(...) il Presidente illustra ai presenti che la signora TERZ 1, ha dato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico della società (inoltrate il 05.06.2014 e già pubblicate su FUSC in data 16.6.2014), considerate le profonde divergenze sorte in merito alla gestione del \_\_\_\_\_, in particolar modo a seguito delle reiterate diffide di quest'ultima già segnalate agli interessati. L'assemblea all'unanimità, prende atto delle dimissioni della signora TERZ 1, la ringrazia per l'operato svolto e le conferisce il più ampio scarico e in particolar modo riconoscono che la situazione di difficoltà venutasi a creare nella gestione del \_\_\_\_\_ non è assolutamente riconducibile all'amministratrice, la quale ha più volte reso attenti la gerente e gli azionisti degli obblighi e degli impegni che la società avrebbe dovuto assolvere. Gli azionisti si impegnano pertanto a tenere indenne e liberare la signora TERZ 1 da ogni qualsivoglia responsabilità e/o onere, della società che potrebbe ripercuotersi nei confronti di quest'ultima. (...)” (doc. 3/E dell'incarto 31.2017.5 = doc. A dell'incarto 31.2017.1, la sottolineatura è del redattore). Dal suddetto verbale risulta che RI 2 era al corrente delle difficoltà in cui è venuta a trovarsi la FA 1 e che le medesime avevano portato l'amministratrice unica a rassegnare le proprie dimissioni; • TERZ 1, all'epoca amministratrice unica della FA 1, nella lettera raccomandata del 18 aprile 2014, indirizzata anche a RI 2, si è così espressa: “(...) come già dai miei ripetuti solleciti ed inviti e nonostante vi abbia già illustrato la grave situazione economica della società, constato che a tutt'oggi non avete provveduto al versamento degli incassi quotidiani a favore del conto corrente postale della società affinché la sottoscritta possa provvedere al pagamento degli scaduti e soprattutto degli oneri sociali quali priorità della società. In effetti, come a voi ben noto, sono impossibilitata ad effettuare il pagamento di tali oneri in quanto per vostra cattiva gestione del locale (già appurata dopo i primi mesi e ribadita nelle diverse riunioni) non mi avete messo a disposizione i mezzi liquidi più volte richiesti per onorare tali impegni. Vi diffido pertanto nuovamente a voler procedere immediatamente a quanto sopra, ritenuto che la sottoscritta vi riterrà personalmente responsabili, nella vostra qualità di azionisti, gerenti e/o amministratori di fatto del locale \_\_\_\_\_, di tutti i debiti scoperti e soprattutto per quanto attiene AVS, LPP, imposte alla fonte e IVA, di cui vi ho già ripetutamente resi attenti e invitato a saldare. Diffido gli azionisti ed in particolar modo, avendo espresso intenzione, la signora RI 2 dal sottrarre gli incassi del \_\_\_\_\_ che devono essere messi a disposizione della società e versati sul conto corrente della società affinché si possano effettuare i pagamenti. Mi permetto inoltre rendere attenta la signora \_\_\_\_\_ sulle sue responsabilità e doveri nella qualità di gerente del locale. Tentare di

assumere personale senza permesso di lavoro (nonostante la sottoscritta abbia avvisato personalmente la signora RI 2 che la persona in questione non poteva lavorare, ha tentato comunque di convincere la gerente che la situazione era in ordine in base ad un permesso peraltro scaduto e indicante il divieto di lavoro), senza elencare in questa sede i diversi episodi e situazioni incorsi per il vostro agire spregiudicato che, con leggerezza sorvola le disposizioni e in spregio di ogni qualsiasi forma di rispetto della legge e delle persone. Vi diffido pertanto a non voler assumere personale che non abbia regolare permesso per svolgere attività. L'avv. RA 1RA 1 ha già contattato personalmente la signora RI 2 e il signor \_\_\_\_\_, chiedendo pure la presenza del signor \_\_\_\_\_ e del signor \_\_\_\_\_, per un incontro giovedì prossimo 24.04.2014 a orario da definire, in occasione del quale dovranno essere chiarite tutte le posizioni in quanto la sottoscritta non può tollerare oltre questo modus operandi. (...)" (doc. 4 dell'incarto 31.2017.5 = IX/2 dell'incarto 31.2017.1, le sottolineature sono del redattore). RI 2, riguardo a detto scritto – che risale ad un periodo non sospetto (nessuna azione era ancora stata intrapresa contro la ex amministratrice e pertanto la stessa non era influenzata dall'interesse di condividere un'eventuale responsabilità con l'organo di fatto) e dal quale risulta (tra l'altro) che aveva accesso alla liquidità e si intrometteva nell'assunzione del personale – si è limitata a dichiarare che "(...) la Raccomandata del 18.04.2014 la vedo per la prima volta, ne io ne mio marito l'abbiamo ricevuta. (...)" (XXII) allorquando, dallo scritto del 6 settembre 2017 di TERZ 1 e dall'allegata documentazione, risulta che la Raccomandata in parola non è stata ritirata e quindi (incontestatamente) inviata per posta A (XXVI e XXVI/3); • dalle dichiarazioni delle amministratrici uniche della FA 1 che si sono susseguite nel tempo – ancorché da prendere con prudenza in quanto rese in un momento in cui le stesse erano già state chiamate in causa dalla Cassa e pertanto potevano aver interesse a condividere un'eventuale responsabilità con l'organo di fatto – risulta in modo convergente che: "(...) Invero, la situazione debitoria creatasi nei confronti dell'istituto sociale, ecc. è dipesa unicamente dal fatto che la signora RI 2, non provvedeva a riversare sul conto postale gli incassi, verosimilmente da lei destinati per altri usi. La signora TERZ 1, non era pertanto messa in condizioni di poter effettuare i pagamenti, tra cui i contributi AVS, in quanto non disponeva sul conto postale della liquidità necessaria. Tale insostenibile situazione ha determinato la signora TERZ 1 ad indire una riunione degli azionisti (vd. 18.04.2014 qui allegato, presente anche la gerente ed il marito della RI 2 (\_\_\_\_\_ deus ex machina dell'attività), in cui è stata fatta presente l'urgenza di adottare provvedimenti atti a sanare la situazione. (...)" (XX, la sottolineatura è del redattore) rispettivamente che "(...) I pagamenti e la priorità di essi era eseguita e decisa da signora RI 2. Per assumere un nuovo gerente mi sono stata rivolta a URC di \_\_\_\_\_. Abbiamo organizzato i colloqui con tutti i 10 candidati invitati dal Ufficio regionale di collocamento \_\_\_\_\_, ma signora RI 2 aveva insistito di prendere un'altra persona da fuori quale le sembrava più brava di tutti. Io invece ero contra a quella decisione. Da allora abbiamo assunto come gerente Signora \_\_\_\_\_. La signora RI 2 lavorava e gestiva quel bar ogni giorno. (...)" (doc. 3/D dell'incarto 31.2017.7, risposta del 14 ottobre 2016 di RI 1 alle domande postegli dalla Cassa il 29 settembre 2016 sub doc. 3/C dell'incarto 31.2017.7; le sottolineature sono del redattore). Va qui evidenziato che dal richiamato scritto del 18 aprile 2014 (trattasi della succitata lettera raccomandata del 18 aprile 2014 indirizzata anche a RI 2 in un periodo non sospetto) risulta effettivamente che "(...) L'avv. RA 1 ha già contattato personalmente la signora RI 2 e il signor \_\_\_\_\_, chiedendo pure la presenza del signor \_\_\_\_\_ e del signor \_\_\_\_\_, per un incontro giovedì prossimo 24.04.2014 a orario da definire, in

occasione del quale dovranno essere chiarite tutte le posizioni in quanto la sottoscritta non può tollerare oltre questo modus operandi. (...).” (doc. 4 dell’incarto 31.2017.5 = IX/2 dell’incarto 31.2017.1); • lo scambio di SMS tra le due amministratrici uniche della FA 1 e di email tra \_\_\_\_\_ e RI 1, entrambi del 18 luglio 2014 (quindi in un periodo non sospetto; cfr. doc. 5 e 6 dell’incarto 31.2017.5 = XII/L1 e XII/L6 dell’incarto 31.2017.1), confermano che RI 2 era al corrente dell’andamento della società. Ciò è comprovato anche dalle email inviate da RI 1 a RI 2 con allegati estratti \_\_\_\_\_ e dati contabili (cfr. doc. 7 dell’incarto 31.2017.5 = XII/L6 dell’incarto 31.2017.1). Questo Tribunale – conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2.1), viste le suesposte emergenze, fatte proprie anche le ulteriori argomentazioni (conformi alla giurisprudenza e, peraltro, incontestate) addotte dalla Cassa in sede di risposta (cfr. consid. 1.9) e in base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C\_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195) – deve pertanto concludere che RI 2 va ritenuta quale organo di fatto della FA 1. In tale veste (organo di fatto) è dunque a ragione che la Cassa ha proceduto anche nei confronti suoi confronti. 2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2002 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

2.3.1. Nel caso in esame, oggetto del danno sono: • per RI 1 il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF da settembre 2013 fino ad agosto 2014 (visti l’affiliazione della FA 1 alla Cassa dal settembre 2013 e le dimissioni dalla carica di amministratrice unica inoltrate il 29 settembre 2014; cfr. consid. 1.1, 1.2 e 1.3), così come risultano dagli estratti conto dei contributi paritetici per detto periodo (doc. 1), dagli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 per quegli anni (doc. 4) e dalle dichiarazioni dei salari del datore di lavoro per il 2013 e il 2014 (doc. 1, 2 e 4), pari ad un importo di fr. 9'722.50; • per RI 2, il mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF da settembre 2013 a dicembre 2014 (visti l’affiliazione della FA 1 alla Cassa dal settembre 2013 e la sua posizione di organo di fatto della società; cfr. consid. 1.7, 1.9 e 2.2), così come risultano dagli estratti conto dei contributi paritetici per detto periodo (doc. 1 dell’incarto 31.2017.5), dagli specchietti relativi all’evoluzione del debito contributivo della FA 1 per quegli anni (doc. 8 dell’incarto 31.2017.5) e dalle dichiarazioni dei salari del datore di lavoro per il 2013 e il 2014 (doc. 1 dell’incarto 31.2017.5), pari ad un importo di fr. 10'199.50. Nella misura in cui i suddetti importi sono contestati da RI 1 adducendo che “(...) i lavori prestati da RI 2 erano considerati come prestazioni dei servizi a titolo individuale come aiuto gerente (allegato G). In data di 26.03.2015 hanno preso la

decisione di dichiarare che nel periodo di 01.01.2014-31.12.2014 la signora RI 2 avrebbe dovuto ricevere un stipendio con una massa salariale di 47'000.- (...)” (I), rispettivamente da RI 2 sostenendo che “(...) noto che mi sono stati dichiarati 47'000.- CHF nel 2014, importo falso, ho percepito 33'500.- CHF Lordi il rimanente mi sono ancora dovuti dalla FA 1. (...)” (doc. 2 dell’incarto 31.207.5), questo Tribunale rileva quanto segue. L’importo di fr. 47'000.--, pari al salario per il lavoro svolto da RI 2 nell’anno 2014, non è in quanto tale contestato. Infatti, da una parte si precisa solo che il lavoro prestato da RI 2 non sarebbe stato reso a titolo oneroso: nello scritto del 27 marzo 2017 RI 1 ha precisato che “(...) i lavori prestati da RI 2 erano considerati come prestazioni dei servizi non onerosi a titolo individuale come aiuto gerente. (allegato G) (...)” (XII, pag. 2), ciò che non è certo comprovato dal richiamato doc. G (trattasi di uno scritto del 19 gennaio 2015 della FA 1 indirizzato a chi di competenza) del seguente tenore: “(...) Con la presente si attesta che RI 2, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ha prestato i servizi a titolo individuale come aiuto gerente al \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, dal 01.01.2014. Nel mese di dicembre non è stata chiamata più al lavoro per i motivi di ristrutturazione interna. (...)” (doc. G, la sottolineatura è del redattore). Dall’altra parte si eccepisce che l’importo dovuto di fr. 47'000.-- non è stato interamente versato e che il rimanente è ancora dovuto. In questo senso questo Tribunale può fare proprio quanto addotto dalla Cassa (con riferimento alla relativa giurisprudenza) e meglio che “(...) va precisato che, come previsto dall'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante ai fini AVS comprende qualsiasi retribuzione del lavoro svolto a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. L'art. 12 cpv. 1 LAVS precisa ulteriormente che è considerato datore di lavoro chiunque paghi una retribuzione conformemente all'art. 5 cpv. 3 LAVS. Ne consegue che i servizi prestati dalla signora RI 2 a favore della FA 1, in qualità di aiuto gerente del \_\_\_\_\_, debbano essere ritenuti di natura dipendente, configurandosi quindi l'obbligo da parte della società di notificare tali retribuzioni quale salario determinante. Peraltro, le retribuzioni per l’anno 2014 versate alla signora RI 2 di CHF 47'000.00, sono state regolarmente notificate dalla società in data 17 aprile 2015 (doc. 5). Pertanto, la dichiarazione salari allegata dalla ricorrente (doc. F già ai vostri atti), trasmessa solamente nel mese di agosto 2015, quindi con notevole ritardo rispetto a quanto previsto dall’art. 36 cpv. 2 OAVS, è stata considerata dalla Cassa quale aggiunta ai salari notificati in precedenza (cfr. doc. 5). (...)” (III, pag. 5), rispettivamente che “(...) in aggiunta la signora RI 2 sostiene che il salario di CHF 47'000.00, dichiarato a suo nome per l’anno 2014, non corrisponderebbe a quanto effettivamente percepito dalla FA 1, che ammonterebbe a CHF 33'500.00. Riguardo all'imponibilità delle retribuzioni, a mente della giurisprudenza, si evidenzia che i contributi paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 255). Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87); non è quindi determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore (STCA 15 ottobre 2003, inc. 31.2002.48/49). A mente della giurisprudenza, i contributi delle assicurazioni sociali restano dovuti anche nell'ipotesi in cui il dipendente rinunci a chiedere l'effettivo versamento del salario (cfr. STFA del 5 marzo 2003, H 71/02). Come evidenziato in precedenza la signora RI 2 ha ricoperto una mansione specifica nella gestione del \_\_\_\_\_, cioè quella di aiuto gerente, nel corso dell’anno 2014, maturando il diritto alla relativa retribuzione. (...)” (doc. B, pag. 10, dell’incarto 31.2017.5). Che si trattasse di un rapporto di lavoro lo si deduce infine anche per l’esistenza agli atti di un contratto di lavoro

rispettivamente di una disdetta (cfr. doc. F e G dell'incarto 31.2017.5). 2.3.2. Quanto alla richiesta di RI 1 "(...) di dividere i rendiconti (allegato H) per il 2014 nei periodi diversi: dove porto io la responsabilità, e dove la responsabilità e [ndr. recte: è] di altre persone. Poi i pagamenti / versamenti effettuati nel mio periodo devono essere presi in considerazione per il mio periodo, perché gli [ndr. recte: li] facevo per onorare i debiti accumulati solo nel mio periodo. Altri debiti accumulati dovevano essere pagati da incassi e utili accumulati nei periodi precedenti. Come esplicazione presento l'allegato I. (...)" (I) va rilevato quanto segue. Il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (STF 9C\_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l'aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C\_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2). Nel caso in esame dagli atti non emerge (e nemmeno è addotto e tantomeno documentato) che al momento dell'entrata in carica quale amministratrice unica della FA 1 (il 18 giugno 2014, cfr. il verbale dell'assemblea straordinaria della FA 1 di quella data sub doc. A; va qui ricordato che giusta la giurisprudenza (DTF 123 V 172) l'amministratore è responsabile dal momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla data d'iscrizione a registro di commercio), la società si trovasse già in uno stato d'insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi già scaduti, motivo per cui RI 1 deve rispondere anche per gli oneri sociali dovuti prima del giugno 2014. Inoltre, rettamente la Cassa ha evidenziato che "(...) quanto al pagamento dei contributi, la Corte federale ha statuito che i pagamenti effettuati devono essere imputati innanzitutto alle posizioni precedentemente scadute e non a quelle più recenti, a meno che il datore di lavoro non abbia indicato diversamente, come nel caso concreto. Peraltro, gli esigui pagamenti intervenuti tra il 18 giugno 2014 e il

## **E. 29**

ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L'amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell'andamento dell'azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC

1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell'11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell'8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C\_29/2010 del 28 ottobre 2010). In questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che la ricorrente asserisca che "(...) 1. Poco prima del 18 giugno 2014 (giorno dell'assemblea generale straordinaria della FA 1, allegato A) mi sono recata al Ufficio di esecuzioni di \_\_\_\_\_ per chiedere l'estratto dal registro delle esecuzioni per verificare i debiti della società in merito. Vorrei evidenziare il fatto che a tal data non c'era nessuna procedura di esecuzione da parte del Istituto delle assicurazioni sociali. Il giustificativo lo dovrei ancora trovare, perché l'archivio di tutti i documenti di questa società non è detenuto da me. 2. Nel giorno di 18 giugno 2014 all'assemblea generale straordinaria della FA 1, (allegato A) non era presentata nessuna informazione finanziaria e contabile riguardante ai debiti della società FA 1. Poi gli azionisti a quel momento hanno preso a suo carico ogni un tipo di impegno che la società avrebbe dovuto assolvere. Invece la signora TERZ 1 aveva promesso che ci presentava questa informazione più tardi per il motivo che aveva bisogno di tempo per trapassare tutta la documentazione. (...)” (I). Dette argomentazioni sono ininfluenti, ritenuto che accettando il mandato di amministratrice unica l'insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e rilevato che, vista la carica assunta (amministratrice unica), la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3). Va in questa sede ricordato che per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l'Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell'impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre

persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Come sopra accennato, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C\_841/2010 del 22 settembre 2011, consid. 4.3). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (cfr., in questo senso, la STCA del 13 aprile 2017 inc. 31.2016.13 e la giurisprudenza ivi citata). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). Nello specifico, ritenuto come tanto le divergenze in merito alla gestione quanto le difficoltà in cui si è venuta a trovare la società emergessero chiaramente dal tenore del verbale dell'assemblea straordinaria del 18 giugno 2014 (cfr. doc. A), questo Tribunale ritiene che già in quell'occasione e prima di assumere la carica di amministratrice unica RI 1 avrebbe dovuto accertarsi meglio sulla situazione della FA 1. Va qui ribadito che RI 1, prima di assumere la carica di amministratrice unica, avrebbe potuto e dovuto verificare accuratamente e di persona la situazione economica della società e in particolare anche se i contributi sociali maturati fino a quel momento erano stati saldati. Se l'opponente avesse analizzato gli scoperti della società oppure si fosse fatta presentare un'attestazione della Cassa relativa alla situazione avrebbe potuto constatare che vi erano oneri sociali scoperti (cfr. gli specchietti sub doc. 4 dai quali risulta che a quell'epoca la Cassa aveva già proceduto alla diffida per i contributi di dicembre e del conteggio di chiusura del 2013 oltre che per i mesi di gennaio e febbraio del 2014). In simili circostanze, allorquando ha accettato di assumere la carica di membro del CdA, l'insorgente avrebbe dovuto prestare particolare attenzione al puntuale versamento sia dei contributi scaduti che di quelli correnti. La necessità di verificare attentamente la situazione finanziaria della società era data inoltre sia dall'asserita assenza di documentazione finanziaria e contabile che dalla sostenuta difficoltà ad ottenerla (cfr. consid. 1.4 e XII e XXIV). In ogni caso, al momento di assumere il mandato, nel caso in cui non le fosse stata data la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva della società, ella avrebbe potuto e dovuto non accettare il mandato o perlomeno esigere il puntuale versamento dei contributi diffidati e di quelli correnti. In particolare, visto che nemmeno un mese dopo aver assunto (il 18 giugno 2014) la carica di amministratrice unica la società non ha versato i contributi correnti e che la Cassa ha dovuto procedere con le diffide del 10 luglio, del 13 agosto e del 10 settembre 2014 e con i precetti dell'11 e del 15 settembre 2014 (cfr. doc. 4), l'insorgente avrebbe dovuto rassegnare immediatamente le proprie dimissioni dalla carica assunta in seno alla SA e non attendere oltre tre mesi fino al 29 settembre 2014 (cfr. doc. B). Pertanto, l'agire passivo dell'opponente nel valutare la reale situazione societaria non può in alcun modo liberarla dalla responsabilità ex art. 52 LAVS per quanto attiene al mancato pagamento dei contributi 2013 (da settembre) e 2014 (quest'ultimo fino al mese di agosto viste le dimissioni del 29 settembre 2014; cfr. doc. B). Al contrario, è proprio la passività dimostrata dall'insorgente che va considerata in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa. Va qui ricordato che la giurisprudenza e la dottrina

ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend" ) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito al mancato pagamento dei contributi (cfr. consid. 2.1). L'insorgente – ribadito ancora una volta che (a maggior ragione vista la situazione della società emersa durante l'assemblea straordinaria del 18 giugno 2014) prima di assumere la carica di amministratrice unica avrebbe potuto e dovuto verificare accuratamente e di persona la situazione economica della società – non può liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C\_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata). Del resto questo Tribunale osserva che la ricorrente non ha addotto e tantomeno provato di essere stata impedita in qualche modo nell'esercizio della sua carica di amministratrice unica con diritto di firma individuale. Nemmeno ha sostenuto rispettivamente ha comprovato di essere stata ingannata mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può esserle imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall'altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.8.2. Quanto a eventuali motivi di giustificazione ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 2.7, questo Tribunale può fare proprio quanto sostenuto dalla Cassa e meglio che "(...) si osserva che l'assunzione della carica quale organo per un breve lasso di tempo è un motivo di giustificazione eccezionalmente previsto dalla giurisprudenza per escludere una responsabilità ex art. 52 LAVS, solo se non supera i tre mesi. Tuttavia, secondo il Tribunale federale, per liberare l'amministratore che si dimette dopo pochi mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione secondo la quale prima del corto periodo di carica la società ha pagato regolarmente i contributi sociali (cfr. DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003, H 134/02). Pertanto, nella fattispecie non torna applicabile tale motivo di giustificazione e discolpa poiché l'opponente è rimasta in carica dal 28 giugno 2014 [ndr. recte: 18 giugno 2014] (cfr. doc. A) sino al 29 settembre 2014 (cfr. doc. B), ossia per un periodo di 94 giorni, ma come rilevato nel paragrafo precedente, al momento dell'assunzione della carica la società vantava già degli arretrati contributivi. (...)” (III, pagg. 11-12). Nella fattispecie la società (che già aveva uno scoperto di fr. 4'657.-- per l'anno 2013; cfr. doc. 4), dopo il 24 aprile 2014 (allorquando ha versato l'importo di fr. 2'515.70 per il mese di gennaio) non ha più proceduto al regolare versamento dei contributi (doc. 4 sul quale è indicato erroneamente l'anno 2013). Non sono dunque dati, in concreto, dei motivi di giustificazione ai sensi della succitata giurisprudenza.

2.8.3. In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale le imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione, RI 1, deve essere ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.

2.9. Ricorso di RI 2 (incarto 31.2017.5) 2.9.1. Nella fattispecie in esame questo Tribunale ha appurato che RI 2 ha rivestito il ruolo di organo di fatto della FA 1 (cfr. consid. 2.2). Nella misura in cui l'insorgente volesse fare valere un'esclusiva gestione della

società da parte di terzi (in casu da parte TERZ 1 e di RI 1; cfr. consid. 1.8 e 1.11), va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C\_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). 2.9.2. Quanto a eventuali motivi di giustificazione e di discolta ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 2.7 RI 2 nulla ha addotto. Dagli atti (meglio dai conteggi relativi all'evoluzione degli incassi per gli anni 2013 e 2014; cfr. doc. 8 dell'incarto 31.2017.5 = doc. 4 dell'incarto 31.2017.1) risulta che la Cassa ha iniziato a diffidare la FA 1 dal dicembre 2013 e a precettarla dal settembre 2014. Nonostante le numerose esecuzioni sono rimasti scoperti gli acconti del mese di dicembre e il conteggio di chiusura del 2013 rispettivamente parte degli acconti con il conteggio di chiusura rettificato per l'anno 2014. In queste circostanze non risultano dati gli estremi per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261). Va ricordato che l'Alta Corte ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame. Va inoltre ricordato che la ricorrente, nella sua veste di organo di fatto, si era impegnata a gestire l'attività della FA 1, a pagare gli oneri sociali ed era a conoscenza della situazione finanziaria (cfr. consid. 2.2.2). Di conseguenza ella ben sapeva dell'obbligo di allestire i quaderni dei salari, come pure del conseguente obbligo di versare i contributi paritetici. 2.9.3. In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo di fatto le imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione, RI 2 deve essere ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa. 2.10. Quanto alle richieste con le quali TERZ 1 ha chiesto di essere "(...) liberata da qualsivoglia responsabilità, anche solidale, nei confronti della cassa CO 1 per i contributi paritetici per gli anni 2013 e 2014 oggetto di decisione della cassa competente. (...)" (IX) rispettivamente di "(...) essere esonerata da ogni richiesta di risarcimento danni da parte della Cassa CO 1 che devono essere posti a carico della signora RI 2. (...)" (XX), va rilevato quanto segue. Con la chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri interessi dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80 consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando da una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 191 n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op. cit,

pag. pag. 191 seg. n. 528). In particolare, il chiamato in causa ha il diritto di esprimersi sugli atti giudiziari senza disporre di ulteriori diritti di parte. Può formulare osservazioni ma limitatamente all'oggetto di causa definito dal ricorrente e con il giudizio non può essere obbligato materialmente a qualche cosa rispettivamente niente può essergli attribuito ( "(...) Dem Beigeladenen ist – analog den Prozesspartei – das Recht zu gewähren, sich zumindest zu den Rechtsschriften äussern zu können, ohne jedoch über weitergehende Parteirechte zu verfügen; er kann eigene Anträge stellen, ist aber an den Streitgegenstand gebunden, der vom Beschwerdeführer festgelegt wird. Schliesslich kann der Beigeladene in materieller Hinsicht im Urteil zu nichts verpflichtet und es kann ihm nichts zugesprochen werden. (...)” (cfr. Reichmuth, op. cit., n. 1098 pag. 260-261) ). In questo senso – a prescindere dal fatto che la decisione su opposizione del 24 novembre 2016 con cui le è stata confermata la domanda di risarcimento danni per l'importo di fr. 6'965.80 è cresciuta incontestata in giudicato (cfr. consid. 1.5. e 1.6) – questo Tribunale non può procedere nel senso richiesto da TERZ 1. Parimenti, ritenuto che già sulla base della documentazione agli atti questo Tribunale ha potuto appurare la posizione di organo di fatto di RI 2 (cfr. consid. 2.2.2) e la sua responsabilità oltre a quella di RI 1 ex art. 52 LAVS (cfr. consid. 2.8 e 2.9), questo Tribunale rinuncia all'assunzione delle prove indicate da TERZ 1 (cfr IX e XV). 2.11. Visto tutto quanto precede i ricorsi vanno dunque respinti e le decisioni su opposizione impugnate confermate. 2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP*, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.